



Comune di Oviglio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2021

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di marzo alle ore diciotto e zero minuti si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza attraverso utilizzo della piattaforma "Zoom", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge. Sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome	Presente
1. Armano Antonio - Presidente	Sì
2. Pugliese Emilia - Vice Sindaco	Sì
3. Campini Francesco - Consigliere	Sì
4. Berruti Elisa - Consigliere	No
5. Vecchio Antonia - Consigliere	Sì
6. Garberoglio Fabio - Consigliere	Sì
7. Saggiorato Leonardo - Consigliere	Sì
8. Aratano Armando - Consigliere	Sì
9. Pozzi Matteo - Consigliere	Sì
10. Ravera Francesco - Consigliere	Sì
11. Stoppa Mauro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale Dottoressa Paola Marcella Crescenzi garantendone le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL.

Il Presidente Signor Antonio Armano in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa delle proposta di deliberazione, reso dal responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

F.to: Emilia Gatti

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i.;

F.to: Emilia Gatti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021, decreto pubblicato sulla G.U. 13 del 18.01.2021, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021 è stato prorogato al 31 marzo c.a."
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del .3.10.2013;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

VISTO il Piano Economico Finanziario determinato per l'anno 2021 dall'unione dei PEF c.d. "grezzi" dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, composto dai documenti di cui al Prot. N. 3043 /2020, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

Vista la presa d'atto della validazione del piano economico finanziario secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR) per il comune di Oviglio recepito dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 443/2019 e smi

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta dall'Ente Territorialmente Competente che per il territorio su cui insiste il ns. ente è Consorzio di Bacino alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani DEL 04.03.2021 ;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*"Art. 6.5 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**.*

Art. 6.6 - Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente".

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che siano gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Delib 443: *Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti".*

RILEVATO che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA all'art. 2.4 dispone che *"Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione".*

RILEVATO altresì che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *"Art. 2.3 - Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione".*

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/2020/D/Rif che all'articolo 2.1 dispone quanto segue: ***"Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:***

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);

b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario".

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2021 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità

con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.09.2011;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n.16 del 22.10.2020, esecutiva;

Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale.

DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente in data 04.03.2021 e acquisito da questo Comune, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole resa per appello nominale

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs n. 267/2000 e s.m.i. al fine di procedere alla approvazione dello schema del bilancio previsione finanziario 2021 e relativi allegati.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to : Armano Antonio

Il Segretario Comunale
F.to : Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata il giorno 29/03/2021 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.i.m.

- ☐ Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.i.m.
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.i.m.

Oviglio, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to Crescenzi Paola Marcella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 18-mar-2021 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D.Lgs. 18.8.200 n.267 e S.I.M.

Oviglio, lì _____

Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata ratificata/comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ in data _____

è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n.69 per 15 giorni consecutivi dal 29/03/2021 al 13/04/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.i.m.

Oviglio, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: